



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro

in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha emesso la seguente

SENTENZA
ex art. 127ter c.p.c.

nella causa iscritta al numero **2479** del ruolo generale dell'anno **2024** promossa

DA

Parte_1, elettivamente domiciliata in Velletri viale Buozzi n. 15, presso lo studio del procuratore Avv. Patrizio Ivo D'Andrea, che la rappresenta e difende unitamente al procuratore Avv. Eliana Di Palma

RICORRENTE

CONTRO

CP_1 con sede in Albano Laziale, in persona del Commissario Straordinario Dott. *Controparte_2* elettivamente domiciliata in Albano Laziale corso Giacomo Matteotti n. 196, presso lo studio del procuratore Avv. Simona Colagrossi, che la rappresenta e difende

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 26 aprile 2024 *Parte_1* ha rappresentato: di aver lavorato alle dipendenze di *CP_1* dal 2006 come operatore-sociosanitario; che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1023 del 18 dicembre 2023 l'Azienda ha irrogato nei suoi confronti la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, motivato da giusta causa.

La lavoratrice ha affermato la illegittimità del licenziamento e ha convenuto in giudizio *CP_1* [...], chiedendo al giudice di annullare il recesso e di condannare la convenuta alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria pari alle retribuzioni dal licenziamento alla richiesta reintegrazione.

1.1. CP_1 6 si è costituita in giudizio, contestando quanto dedotto dalla lavoratrice e chiedendo il rigetto del ricorso.

2. Nel corso del giudizio è stata proposta domanda cautelare, ex art. 700 c.p.c., accolta con ordinanza del 2 agosto 2024.

L Controparte_3 ha quindi proposto reclamo, respinto con ordinanza del 3 ottobre 2024.

2.1. Con ordinanza del 19 agosto 2024 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 16 ottobre 2024 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

2.1.1. Le parti hanno depositato tempestivamente note di trattazione scritta, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni da ciascuna rassegnate.

3. La lavoratrice ha lamentato la genericità della contestazione disciplinare.

3.1. L'art. 55-quater commi da 1 a 5 d.lgs. 165/2001, prevede: “1. *Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.*

2. *Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.*

3. *Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.*

4. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che*

l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all' Controparte_4, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.

5. *La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore”.*

L’art. 55-bis comma 9-ter d.lgs. 165/2001 prevede inoltre: “9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.

Occorre ricordare che, in tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, la valutazione in ordine alla specificità della contestazione deve essere compiuta verificando se la stessa offra le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare i fatti addebitati, prescindendo dai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale e valorizzando l'idoneità dell'atto a soddisfare il diritto di difesa dell'incolpato; a tal fine, il rinvio "per

relationem" a fonti esterne è consentito solo qualora riguardi atti dei quali il dipendente incolpato abbia già conoscenza, restando irrilevante, per superare la genericità della contestazione, che il dipendente stesso abbia esercitato il diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento, che gli è garantito dall'art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. 1 ottobre 2018 n. 23771).

3.2. Nel caso di specie, *Parte_1* ha fruito di permessi ex art.33 legge 104/1992 dal 2013 al 2021, per assistere la madre, disabile in condizione di gravità.

Con nota del 24 agosto 2023 l'Azienda *CP_3* ha dato avvio a un procedimento disciplinare nei suoi confronti, contestando alla ricorrente il seguente addebito: *"la S.V. avrebbe usufruito in maniera impropria dei permessi previsti dall'art. 3, Legge 104/92.*

Più esattamente, come risulterebbe dalla segnalazione di illecito pervenuta a questa Azienda tramite il difensore della titolare ed intestataria del beneficio previsto dalla Legge 104/92 e registrata al protocollo generale con il n° 51467 del 04.08.2023, la dipendente avrebbe usufruito di detti permessi per motivi personali anziché prestare assistenza del proprio familiare" (doc. 7 di parte ricorrente).

3.3. Tale essendo il tenore letterale della contestazione, ritiene l'Ufficio che essa difetta in maniera assoluta di ogni specificità, in quanto non è possibile individuare il tempo della condotta addebitata, riferita potenzialmente alla fruizione di permessi avvenuta nell'arco di otto anni.

A fronte di una contestazione tanto generica, il diritto di difesa della lavoratrice è stato irrimediabilmente compromesso, in quanto la ricorrente si è trovata nella condizione di non poter presentare alcuna giustificazione in relazione a una condotta non individuata.

3.3.1. Risulta in proposito utile richiamare quanto rilevato dal Collegio investito del giudizio di reclamo avverso l'ordinanza cautelare, che così ha osservato: *"Dalla piana lettura della nota di addebito risulta che non vi è contenuta la locuzione da sempre che è, invece, contenuta nella segnalazione del 27.07.2023 a firma dell'Avvocato Chillon e della Sig.ra *Parte_2* Inoltre, appare utile evidenziare che con la predetta segnalazione, si informa, altresì, la ^{Con} che "a decorrere dal mese di aprile 2020, addirittura, la sig.ra *Parte_1* non ha più alcun tipo di contatto, nemmeno telefonico, con la sig.ra *Pt_2* , circostanza di cui non vi è traccia nella nota di addebito"* (doc. 9 allegato alla nota di trattazione scritta depositata da parte ricorrente).

3.4. Ne deriva l'illegittimità del procedimento disciplinare instaurato con una contestazione assolutamente generica e l'illegittimità del licenziamento che ne è scaturito.

4. Tanto premesso, in accoglimento del ricorso, il provvedimento di licenziamento disciplinare oggetto di causa, intimato con delibera del Commissario Straordinario di *CP_1* n. 1023 del 18 dicembre 2023 e comunicato con nota prot. n. 83968 del 22 dicembre 2023, deve essere annullato e *CP_1* deve essere condannata alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di

lavoro e al risarcimento del danno in suo favore, liquidato nella misura delle retribuzioni spettanti dal recesso alla reintegrazione, stante il documentato stato di disoccupazione della lavoratrice (doc. 1 allegato alla nota di trattazione scritta di parte ricorrente), oltre interessi.

5. Parte resistente, soccombente, deve essere condannata al pagamento, nei confronti della lavoratrice, delle spese di lite della presente fase di merito, della fase cautelare e della fase di reclamo, che vengono liquidate in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,

in accoglimento del ricorso, annulla il licenziamento disciplinare intimato a [...]

Parte_1 con delibera del Commissario Straordinario di CP_1 6 n. 1023 del 18 dicembre 2023 e comunicato con nota prot. n. 83968 del 22 dicembre 2023;

condanna CP_1 , in persona del legale rappresentante, alla reintegrazione di [...]

Parte_1 nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in suo favore, commisurato alle retribuzioni spettanti dal recesso alla reintegrazione, oltre interessi;

condanna CP_1 , in persona del legale rappresentante, al pagamento, nei confronti di

Parte_1 con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dei compensi professionali di avvocato liquidati:

in € 4.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per la fase di merito;

in € 1.700,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per la fase cautelare;

in € 2.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per la fase di reclamo.

Si comunichi.

Velletri, 15 novembre 2024

Il giudice

Pietro Gerardo Tozzi